



Imposta federale diretta

Berna, 05 agosto 2020
HAJ / ED

Lettera circolare

Spese professionali forfetarie e proventi in natura 2021 / Compensazione degli effetti della progressione a freddo in materia d'imposta federale diretta per l'anno fiscale 2021

1 Spese professionali forfetarie e proventi in natura per l'anno fiscale 2021

1.1 Deduzioni forfetarie delle spese professionali

Le deduzioni forfetarie delle spese professionali per l'anno fiscale 2021 non subiscono **nessun adeguamento** rispetto all'anno precedente. La modifica del 21 luglio 2008 dell'appendice all'ordinanza del Dipartimento federale delle finanze (DFF) del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta rimane dunque applicabile come tale.

1.2 Principi per la valutazione dei proventi in natura

I principi per la valutazione dei proventi in natura non subiscono **nessun adeguamento**. I promemoria N1/2007 per gli indipendenti, N2/2007 per i dipendenti e NL1/2007 per l'agricoltura e la silvicoltura rimangono applicabili come tali per l'anno fiscale 2021 (vedi allegati alla lettera-circolare Compensazione degli effetti della progressione a freddo nel sistema praenumerando / Adeguamento delle deduzioni delle spese professionali e proventi in natura dal 1° gennaio 2007 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni del 5 ottobre 2006).

2 Nessuna compensazione degli effetti della progressione a freddo per l'anno fiscale 2021

La compensazione degli effetti della progressione a freddo avviene ogni anno sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) al 30 giugno precedente l'inizio del periodo fiscale. Se il rincaro è negativo non c'è nessuna compensazione.

Gli effetti della progressione a freddo sono stati compensati l'ultima volta per l'anno fiscale 2012 (indice determinante al 30 giugno 2011 = 161.9 punti, base dicembre 1982 = 100). Il 30 giugno 2020 l'indice determinante per la compensazione degli effetti della progressione a freddo ammontava a 158.9 punti.

Essendo inferiore di 3.0 punti d'indice rispetto all'ultima compensazione avvenuta per l'anno fiscale 2012, **un adattamento delle tariffe e deduzioni per l'anno fiscale 2021 non è necessario, in mancanza di rincaro.**

Divisione Vigilanza Cantoni
Servizi specializzati



Daniel Emch
Capo